

Riforma forense: la delega è scritta, il modello di giustizia ancora no

Alberto Del Noce

Presidente dell'Unione nazionale delle camere civili



IL TEMA DELLA SETTIMANA

Una lettura coerente, sincera e puntuale della legge n. 137/2026, che contiene la delega per la riforma dell'ordinamento forense. Così si potrebbe definire l'intervento del presidente dell'Unione nazionale delle camere civili, Alberto Del Noce, che prosegue il nostro dibattito sulla riscrittura delle regole di governo della categoria. L'analisi che presentiamo è coerente con le posizioni da sempre sostenute dall'Uncc e con la necessità di giungere a un assetto equilibrato della legge professionale. Non manca, inoltre, il tratto della sincerità, laddove vengono riconosciute la genericità e l'assenza di alcuni principi nella legge delega, come, ad esempio, qualsiasi riferimento all'applicazione dell'intelligenza artificiale. Infine, pur esprimendo un giudizio ampiamente positivo sulla legge n. 137/2026, la puntualità delle osservazioni formulate rappresenta un contributo importante al dibattito e alla riflessione sulla futura riforma



In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

La legge delega n. 137 del 28 luglio scorso chiude un iter parlamentare lungo e ne apre uno più impegnativo: il Governo ha ora sei mesi per adottare i decreti legislativi. **È lì che i principi diventeranno regole, ed è lì che si misurerà la distanza fra l'ambizione dichiarata e il risultato.**

Diciamo subito che il giudizio d'insieme è positivo. I criteri direttivi contengono **affermazioni attese da tempo**: il riconoscimento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato quale garante dello Stato di diritto e della corretta amministrazione della giustizia; il rafforzamento del segreto professionale, inviolabile e indisponibile; un ampliamento del perimetro delle attività riservate; l'ampliamento delle ipotesi di avvocatura aggregata; la riorganizzazione della materia disciplinare.

Soprattutto il riconoscimento della **libertà** e dell'**indipendenza** dell'avvocato assume un'importanza fondamentale, perché in questa formula è racchiuso il modello di giustizia che la riforma dovrebbe delineare. Da qui occorre partire.

In questa stagione di profonde e interessanti trasformazioni che stiamo vivendo, il legislatore ha finora privilegiato **la velocità della giurisdizione**, trasformando il processo da luogo di accertamento dei diritti in un percorso a ostacoli, **nel quale il formalismo pesa spesso più del merito della controversia**. Allo stesso tempo, alla professione forense si chiede, giustamente, di essere molto preparata, tecnologica, responsabile. Sono richieste assolutamente condivisibili, ma se la riforma dell'avvocatura non si accompagnerà ad **una revisione di come si amministra la giustizia civile, avremo avvocati più regolati e specializzati dentro una giurisdizione lunga, tesa alla velocità e non alla qualità della risposta che i cittadini chiedono.**

I nodi affidati ai decreti

Il perimetro della riserva. La delega attribuisce agli avvocati la consulenza e l'assistenza stragiudiziale «*ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato*». **Formula ambigua: che cosa significa connessa?** Il decreto dovrà darne un criterio funzionale, poiché, diversamente, la riserva resterà priva di effettività o genererà un contenzioso permanente con le altre professioni.

A questa ambiguità si aggiunge un problema più concreto: la diffusione delle piattaforme LegalTech e delle società di infortunistica stradale: senza un criterio funzionale rigoroso, la riserva rischia di restare un'affermazione teorica, incapace di arginare l'esercizio abusivo della professione o la concorrenza sleale dei nuovi operatori.

Le incompatibilità. Il legislatore ha ampliato l'area delle compatibilità: dottore commercialista, consulente del lavoro, revisore, amministratore unico o delegato di società di capitali, incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, amministratore di condominio, agente sportivo. **Ma l'ampliamento va letto insieme all'indicazione che l'esercizio deve essere «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» (lettera o, n. 8): prevalente rispetto a cosa?** Senza un criterio, si apre un fronte disciplinare imprevedibile.

A ciò si aggancia **la questione della monocommittenza:** tutelare chi lavora in via prevalente o esclusiva per un unico committente risponde a un'esigenza assolutamente condivisibile. **Ma la decretazione dovrà cali-**

brare attentamente queste tutele, perché una disciplina eccessivamente rigida rischia di disincentivare le collaborazioni e di rendere ancora meno dinamico un mercato già complesso.

La società di capitale con socio non avvocato. È il tema su cui l'Unione si è impegnata più a lungo. Dal 2017 una società tra avvocati può avere **fra i soci un investitore privato che mette capitale nello studio e ne divide gli utili**. La legge delega ammette soci non professionisti «*soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento*», riserva ad avvocati e professionisti iscritti in albi i due terzi del capitale e dei voti, attribuisce ai soci avvocati la maggioranza dell'organo di gestione e ne disciplina la partecipazione agli utili. **Cautele apprezzabili, ma la questione di fondo resta.**

Se uno dei principi cardine della professione è l'indipendenza, siamo sicuri che essa non possa essere compressa da un socio di capitale che detenga anche solo l'1% del capitale, ma fornisca allo studio tutta la tecnologia? Garantiamo davvero al cittadino un avvocato libero e indipendente in uno studio composto, ad esempio, da due avvocati, tre ingegneri, due geometri e un investitore finanziario all'1%? **Il controllo di una società può derivare anche da vincoli contrattuali o parasociali, non solo dal possesso della maggioranza delle quote: una soglia di capitale non basta a escludere un'influenza dominante.**

Il socio che non partecipa all'amministrazione di una Srl dispone di ampi diritti di informazione e di consultazione sui libri e sui documenti sociali, mentre l'avvocato ha invece il dovere di non rivelare ciò che apprende dal cliente. Sul punto, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già confermato che il divieto nazionale di soci puramente finanziari è compatibile con la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali quando serve a tutelare l'indipendenza del difensore.

Come Unione abbiamo portato la questione fino alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 138 del luglio scorso **ha riconosciuto come "inevitabili" i rischi connessi alla presenza del socio di capitale** (conflitti di interesse, aggiramento del segreto professionale, pressione economica sul socio avvocato).

Soprattutto, la Corte ha indicato dove stanno i vuoti, confrontando la disciplina delle società tra avvocati con quella, più protettiva, delle società tra professionisti: non sono state recepite proprio le regole sul segreto professionale e sugli obblighi informativi. E ha aggiunto un passaggio decisivo: le garanzie introdotte in attuazione della delega, per il rilievo costituzionale dell'attività difensiva, **«non potranno essere di livello inferiore»** a quelle delle società tra professionisti. È una chiara indicazione rivolta al legislatore delegato e criterio con cui i decreti andranno scritti.

Un ulteriore profilo riguarda l'intelligenza artificiale: la delega non la menziona tra i criteri direttivi, ma i decreti attuativi non potranno ignorarne gli effetti. Strumenti generativi e piattaforme automatizzate possono rendere più efficiente il lavoro, **ma espongono dati riservati e informazioni coperte dal segreto professionale a rischi** che il legislatore delegato non potrà ignorare. La salvaguardia di tale principio resta il presidio fondamentale a garanzia del diritto di difesa e della fiducia tra assistito e difensore.

La fiscalità di chi si aggrega. Oggi chi esercita individualmente, se ne ricorrono i presupposti, può accedere **al regime forfettario**. L'aggregazione può invece comportarne la perdita: certamente nel caso dello studio associato e, per le Srl, quando ricorrano **le condizioni del controllo e della riconducibilità dell'attività**. Il reddito prodotto dalla società, inoltre, è reddito d'impresa. Ebbene, la proposta di estendere **il forfettario agli avvocati aggregati è rimasta purtroppo fuori dalla riforma per ragioni di copertura finanziaria**: si predica l'aggregazione degli studi, ma si riserva il regime più favorevole a chi opera da solo. La clausola di invarianza finanziaria impedisce ai decreti di risolverla, ma il tema andrà affrontato nella legge di bilancio.

Le specializzazioni. La delega non pone alcun criterio per i settori di specializzazione e li lascia **al futuro regolamento del Consiglio nazionale**

**Nei criteri direttivi
affermazioni attese da tempo,
come il riconoscimento
della libertà e dell'indipendenza
dell'avvocato quale garante
dello Stato di diritto**

La riforma arriva mentre la professione è in evidente difficoltà e perde attrattiva: un avvocato più regolato e meno libero accelera quel calo

forense: cambiamento importante, perché si passa da un regolamento ministeriale a un regolamento affidato agli avvocati stessi.

La legge delega si limita ad affidare l'organizzazione dei corsi di specializzazione «agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università»: **è il modello che avevamo proposto, e va salutato con favore. Resta però un chiarimento: quali associazioni?** I decreti dovranno precisare che la specializzazione potrà esser rilasciata solo dai COA d'intesa con le associazioni specialistiche nell'elenco del CNF, e non da altri. **Oggi la confusione fra corsi di "alta specializzazione",** organizzati da enti commerciali o associazioni generiche non riconosciute come specialistiche, offre titoli che non sono vera specializzazione e confondono avvocati e cittadini.

Resta una domanda: quale avvocato?

Un ordinamento professionale non si limita a dettare regole: disegna una figura. Se l'indipendenza guiderà i decreti, ne uscirà l'avvocato che la Costituzione presuppone. **Se resterà invece un principio enunciato e non declinato, ne uscirà un mero fornitore di servizi legali.**

Chi varca la porta di uno studio o di un'aula chiede un difensore libero e qualificato, che non risponda a interessi estranei alla difesa e sappia offrire una risposta in tempo utile alla sua vita.

Non è un dibattito astratto: il Rapporto Censis 2026 sull'Avvocatura registra un calo degli iscritti alla Cassa di quasi il 2% solo nell'ultimo anno e una piramide reddituale in cui il 61,7% degli avvocati sta sotto i 35mila euro annui. **La riforma arriva quindi mentre la professione è in evidente difficoltà e perde attrattiva: un avvocato più regolato senza essere reso più libero o più sostenibile economicamente rischia di accelerare quel calo, non di frenarlo.**

La delega è ora scritta. La figura dell'avvocato ancora no: la scriveranno i decreti, in sei mesi che valgono una generazione.



Modulo24
Compliance

Il Sole
24 ORE
Professionale

TUTTO SULLA COMPLIANCE IN

UNA PIATTAFORMA DIGITALE EVOLUTA

Un servizio di aggiornamento tempestivo sulle novità normative e giurisprudenziali dedicate a ESG, Data Protection e GDPR, Whistleblowing e 231 grazie alle news quotidiane, le rassegne di giurisprudenza, gli approfondimenti d'autore integrati a strumenti utili per l'azienda e il legale.



SCOPRI DI PIÙ
modulo24compliance.com

Gruppo Il Sole
24 ORE